



POLIZZA STRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI

Contratto di assicurazione per le strutture e
impianti produttivi

CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. n° 102/04 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale – D.M. n. 100.260 del 12/02/2007 - Reg. UE n. 2021/2115 art. 119 e Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 - *DM n.690710 del 22/12/2025 (P.G.R.A. 2026)*

Edizione 01/2026

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP Aggiuntivo.

Mod. STRUTIMPPROD_CGA_2201

INDICE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO pag. 1 di 2

GLOSSARIO EVENTI ASSICURATI pag. 1 di 2

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 1 di 5

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE pag. 1 di 3

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI** pag. 1 di 5

RIFERIMENTI UTILI pag. 1 di 1

GLOSSARIO

Ai seguenti termini del contratto la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

Appezamento:	porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.
Assicurato:	soggetto, persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il certificato di assicurazione.
Assicurazione:	copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
Attestato di rischio:	specifico certificato rilasciato dalla ditta costruttrice sul quale sono indicate le caratteristiche tecniche dell'impianto anti-grandine.
Azienda agricola:	unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
Bollettino di campagna:	documento che riporta i risultati di perizia. Il bollettino di campagna/relazione di perizia, se redatto in formato elettronico, deve essere sottoscritto con firma digitale.
Certificato di assicurazione:	adesione alla Polizza Collettiva che contiene: • la dichiarazione degli Impianti Produttivi che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; • l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Franchigia; • le partite, catastalmente individuate, relative a quanto assicurato, presenti nel fascicolo aziendale previsto dall'art. 49 – comma I del DPR n. 503/1999; • tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle normative correnti relative al Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo PGR 2020
Contraente:	soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
Convalida:	conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.

Data di decorrenza:	data di efficacia della garanzia.
Data di notifica:	data di comunicazione al Contraente della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione.
Ditta costruttrice:	ditta che ha realizzato e messo in opera l'impianto antigrandine.
Impianto produttivo:	impianto di produzioni arboree specializzato (sesti di impianto definiti), relativo ad un appezzamento. Fanno parte dell'impianto eventuali strutture di sostegno.
Firma Digitale	Particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni
Firma elettronica - Firma elettronica avanzata (fea) firma elettronica qualificata (feq)	Firme definite dall'art. 3.1 punti 10, 11 e 12 del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/07/2014.
Indennizzo:	somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Intermediario:	agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
Limite di indennizzo:	percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
Manifestazione di interesse:	manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di P.A.I.
Notifica:	comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa.
Partita:	impianto produttivo presente in ciascun Appezzamento.
P.G.R.A.:	Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura emesso con decreto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali in base alle leggi vigenti.
Polizza collettiva:	documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che stabilisce le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
Premio:	costo della copertura assicurativa dovuto dal Contraente alla Società.
Prezzo:	prezzo da applicare alle produzioni che, moltiplicato per la quantità assicurata, determina il valore assicurato. I prezzi vengono stabiliti fra la Società e il Contraente e devono rispettare eventuali limiti decretati dal Masaf.

**Rete anti-grandine/
anti-acqua:**

rete in fibra polietilenica rispondente alle norme UNI 10406.

Rischio:

probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto:

percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro:

verificarsi dell'avversità dannosa per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società:

impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.

GLOSSARIO EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi **eccesso di pioggia** l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per **tutti gli eventi** assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,

nel testo che segue, la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

Eccesso di neve:	precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
Eccesso di pioggia:	eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.
Fulmine:	violenta scarica elettrica tra nube e terra o tra nube e nube accompagnata da radiazioni visibili, sonore ed elettromagnetiche.
Gelo:	abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
Grandine:	acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
Tromba d'aria/uragano:	si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che superano il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (13,9-17,1 m/s).
Vento forte:	fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o dal prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

DATI AGROMETEREOLOGICI - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla

rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da **Radar Meteo**.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una **tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l'avversità eccesso di pioggia** rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica e alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'**art. 9 “Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro”**.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLA L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 C.
C. Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati:

- agli impianti anti-grandine (esclusi gli impianti monofilare);
- agli impianti anti-grandine con film plastici;
- agli impianti di teli\reti antipioggia-antigrandine;
- agli impianti produttivi;

causati da:

TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE – ECCESSO DI PIOGGIA – VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – SOVRACCARICO DI NEVE – GRANDINE (compreso sovraccarico di grandine) – GELO (solo per gli impianti produttivi). Detti eventi devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze.

Art. 2 Pagamento del Premio, Decorrenza e Scadenza della Garanzia

Il premio, calcolato in base ai valori assicurati ed ai tassi, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva.

La Società presta la copertura assicurativa mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia a carico della Società per ogni singolo certificato decorre dalle ore 12,00 del terzo giorno successivo a quello della notifica. La garanzia cessa alle ore 12,00 del 31 Dicembre dell'anno corrente.

Art. 3 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia e quelli causati da:

- a. difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
- b. quando le reti anti-grandine non sono stese per l'intera estensione o non sono regolarmente agganciate alla struttura;
- c. quando gli ancoraggi e loro componenti non sono operanti o sono stati momentaneamente rimossi, anche se parzialmente;
- d. se, l'impianto, è stato modificato in epoca successiva alla stipula della polizza con interventi non effettuati dalla Ditta Costruttrice;
- e. se già danneggiati o non adeguatamente ripristinati, secondo le specifiche tecniche della ditta costruttrice, dopo un evento dannoso;
- f. eccesso di neve verificatosi nel periodo in cui le reti sono aperte ingiustificatamente;
- g. cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata e diretta di un evento garantito;
- h. danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- i. danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- j. danni causati da inondazione;
- k. danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche, colturali o di messa a dimora;
- l. danni conseguenti a fitopatie;

- m. danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- n. danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- o. danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- p. danni causati da incendio;
- q. furto;
- r. alluvioni, inondazioni, frane o smottamenti del terreno;
- s. danni causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'assicurato;
- t. danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- u. danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- v. danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarate o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- w. danni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 4. Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare le intere superfici insistenti nel medesimo comune. L'Assicurato si impegna altresì a garantire la corretta manutenzione agli impianti antigrandine\antipioggia ed agli ombrai e, relativamente agli impianti produttivi, la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia.

Art. 5 Scoperti e limiti d'indennizzo

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, e per singola partita, verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di:

- € 500,00 per gli impianti anti-grandine, gli impianti anti-grandine con film plastici, gli impianti di teli\reti antipioggia- antigrandine di classe A;
- € 1.000,00 per gli impianti anti-grandine, agli impianti anti-grandine con film plastici, agli impianti di teli\reti antipioggia- antigrandine di classe B;
- € 1.000,00 per gli impianti produttivi.

In ogni caso la Società non indennizzerà una somma superiore all'80% della somma assicurata.

Art. 6 Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a. darle avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b. fare quanto gli è possibile per diminuire il danno;
- c. mettere a disposizione dei periti tutta la documentazione necessaria atta all'individuazione delle partite assicurate ed alla valutazione del danno.
- d. non manomettere la struttura danneggiata.

L'inadempimento, anche parziale, degli obblighi di cui ai punti a) b) c) e d) di questo articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento.

Art. 8 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione gli impianti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'**art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Art. 9 Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 10 Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 11 Mandato del perito

Il perito di cui all'**art.11 - Modalità per la rilevazione del danno**, deve:

- a. accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b. controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie degli enti in garanzia e del valore ad essi attribuito;
- c. verificare le condizioni degli impianti al momento del sinistro;
- d. per gli impianti produttivi verificare il rispetto dei parametri per una corretta messa a dimora ed ancoraggio della struttura di sostegno;
- e. per gli impianti antigrandine\antipioggia ed Ombrai verificare il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione ed ancoraggio della struttura;
- f. accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- g. accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- h. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i. effettuare delle foto dell'impianto danneggiato da allegare alla relazione descrivente le motivazioni del danno ed alla sua quantificazione;
- j. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 13 -Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

Art. 12 Norme per l'esecuzione della perizia

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato degli impianti;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Si procederà alla stima e quantificazione del danno per singola partita in base alle Condizioni Speciali di Assicurazione e dalle centesime parti di danno complessivo calcolato devono essere detratte quelle relative allo Scoperto e sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo così come stabilito all'**art. 7 – Scoperti e Limite di Indennizzo** -.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e l'indicazione del valore residuo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino di campagna sarà consegnato o comunicato al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 14 - Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 14 – Perizia d'appello la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 13 Perizia di appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione della Società – **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit – presso terraSicura** – Via Luigi Settembrini, 3 – 37123 Verona (VR)- mediante telegramma, o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti all'**art. 11 - Modalità per la rilevazione del danno**.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

IMPIANTI ANTIGRANDINE – IMPIANTI TELI/RETI ANTIPIOGGIA-ANTIGRANDINE-OMBRA

Art. 14 Classificazione del Rischio

Ai fini della classificazione del rischio gli impianti anti-grandine si considerano suddivisi in:

- **impianti di classe A** → tutti gli impianti dotati di attestato tecnico rilasciato dalla ditta costruttrice;
- **impianti di classe B** → tutti gli impianti sprovvisti dell'attestato tecnico.

Art. 15 Valore dei beni assicurati

Il valore da attribuire ai beni assicurati è stabilito come segue.

a. Reti antigrandine:

1. nuove o con meno di tre anni di età, in base a un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta; S95 – 001 – 11010
2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base a un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base a un valore convenzionale pari a 8.000,00 euro a ettaro di superficie coperta;
4. di età superiore ai dieci anni e fino ai venti anni, in base a un valore convenzionale pari a 6.000,00 euro a ettaro di superficie coperta.

b. Reti antigrandine con film plastici per la forzatura delle produzioni sottostanti

1. nuove o con meno di tre anni di età, in base a un valore convenzionale pari a 14.400,00 euro a ettaro di superficie coperta;
2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base a un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro a ettaro di superficie coperta;
3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base a un valore convenzionale pari a 9.000,00 euro a ettaro di superficie coperta;
4. di età superiore ai dieci anni e fino ai venti anni, in base a un valore convenzionale pari a 7.000,00 euro a ettaro di superficie coperta.

c. Reti/Teli antigrandine/anti pioggia

1. nuove o con meno di tre anni di età, in base a un valore convenzionale pari a 25.000,00 euro a ettaro di superficie coperta;
2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base a un valore convenzionale pari a 21.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base a un valore convenzionale pari a 16.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
4. di età superiore ai dieci anni e fino ai venti anni, in base a un valore convenzionale pari a 13.000,00 euro a ettaro di superficie coperta.

Art. 16 Quantificazione del Danno

L'ammontare dell'indennizzo verrà così determinato:

Reti Antigrandine\anti pioggia e Reti Antigrandine con Film plastici

a. Sinistro totale:

- impianti nuovi o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all'art. 15 punto a.1), b.1) e c.1);
- impianti con più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell'impianto come dai punti a.2), a.3), a.4), b.2), b.3), b.4), c.2), c.3) e c.4) del precedente articolo e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.

b. Sinistro Parziale

In caso di sinistro parziale il danno percentuale per ogni partita verrà calcolato rapportando il valore convenzionale della superficie da ripristinare al valore convenzionale totale dell'impianto calcolato come dall'**art 15 – Valore dei beni assicurati**.

IMPIANTI PRODUTTIVI**Art. 17 Oggetto della Garanzia**a. Impianti Produttivi in Piena Area

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi di cui all'articolo 1 all'impianto produttivo, sradicamento e/o lesioni irreversibili subite dalle piante, tali da richiedere, secondo le tecniche di buona pratica agricola, l'estirpazione e la sostituzione delle piante danneggiate. Si intendono qui impianti produttivi i vigneti, i frutteti, le coltivazioni di Actinidia con regolari sesti di impianto.

La presente polizza copre, altresì, i danni arrecati alle strutture di sostegno, se presenti, dell'impianto produttivo, oggetto dell'assicurazione intendendosi per tale il sistema di palificazione (escluse le palificazioni in legno), cavi e tiranti utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant'altro formante detta struttura, nulla escluso né eccettuato. L'assicurazione riguarda la totalità delle strutture presenti in ciascuna azienda assicurata. A tal fine l'Assicurato si impegna a tenere a disposizione della Società e del corpo peritale una mappa aziendale particolareggiata.

b. Impianti Produttivi Protetti

Se espressamente richiamato sul certificato ed è stato pagato il relativo premio la Società indennizza i danni subiti dalle piantagioni protette dovuti allo sradicamento o a lesioni irreversibili subite dalle piante, poste sotto gli impianti antigrandine o ombrai, tali da richiedere, secondo le tecniche di buona pratica agricola, l'estirpazione e la sostituzione delle piante danneggiate. La presente polizza copre, altresì, i danni arrecati alle strutture di sostegno, se presenti, dell'impianto produttivo, oggetto dell'assicurazione intendendosi per tale il sistema di palificazione (escluse le palificazioni in legno), cavi e tiranti utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant'altro formante detta struttura, nulla escluso né eccettuato.

Art. 18 - Norme per la quantificazione del danno

Si procederà alla stima e quantificazione del danno per singola partita in base al valore assicurato come segue:

- le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al valore assicurato;
- dal risultato del punto a) devono essere detratte le centesime parti relative ai danni ante-rischio e/o non in garanzia.

Cod	Impianto Produttivo in Piena Area	Valore Max Assicurabile a ettaro (espresso in €)
S07 –	Vigneti a media densità (fino a 3.000 ceppi\ha) e Oliveti. VAR 001 – MIN 11000 S94	18.000,00
S07	Vigneti ad alta densità (oltre 3.000 ceppi\ha). VAR 002 – MIN 11001 S94	21.000,00
S07	Frutteti a bassa densità (pesco, actinidia, ciliegio, albicocco, etc). VAR 003 MIN 11003 S89	15.000,00
S07	Frutteti a media densità (melo e pero 2.500/3.000 piante\ha). VAR 002 MIN 11003 S89	25.000,00

S07	Frutteti ad alta densità (melo e pero 11.000/13.000 piante\ha). VAR 001 MIN 11004 S89	45.000,00
Cod	Impianto Produttivo sotto impianti di difesa attiva	Valore Max Assicurabile a ettaro (espresso in €)
S07	Vigneti a media densità (fino a 3.000 ceppi\ha) e Oliveti.S94 – VAR	18.000,00
S07	Vigneti ad alta densità (oltre 3.000 ceppi\ha).	21.000,00
S07	Frutteti a bassa densità (pesco, actinidia, ciliegio, albicocco, etc).	15.000,00
S07	Frutteti a media densità (melo e pero 2.500/3.000 piante\ha)	25.000,00
S07	Frutteti ad alta densità (melo e pero 11.000/13.000 piante\ha)	45.000,00

TARIFFE

La copertura assicurativa viene prestata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Tipo Impianto	Tx
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia-Antigrandine fino a 3 anni	1,60%
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia superiore ai 3 anni e fino ai 6 anni	1,80%
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia superiore ai 6 anni e fino ai 10 anni	2,00%
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia superiore ai 10 anni e fino 20 anni	2,20%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici fino a 3 anni	1,80%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici superiore ai 3 anni e fino ai 6 anni	2,00%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici superiore ai 6anni e fino ai 10 anni	2,20%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici superiore ai 10 anni e fino 20 anni	2,40%
Impianti Produttivi in Piena Area	1,70%
Impianti Produttivi Protetti da Impianti di Reti Anti-Grandine e Ombrai	2,00%

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI

(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 - GDPR)

INDICE

PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI

PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

Gentile Cliente,

per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito www.bene.it "Sito") oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo "GDPR"), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:

- Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
- Calcolo dei preventivi
- Assistenza clienti

1 CHI SIAMO

Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** (di seguito "Titolare" o "Società"), con sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano, Italia. Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito "Gruppo") con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit – Servizio Clienti, via e-mail all'indirizzo: clienti@bene.it oppure telefonicamente al numero **02 892 973 33**.

2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.

La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:

- a soggetti che appartengono alla c.d. "catena assicurativa", quali assicuratori, co-assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
- a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
- a Banche e/o Istituti di pagamento;
- a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.

È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell'informativa.

3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE

La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall'Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Diritti

1. Diritto all'informazione

Cosa significa?

È il diritto dell'utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.

2. Diritto di accesso

È il diritto dell'utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l'utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati.

3. Diritto di rettifica

È il diritto dell'utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza.

4. Diritto di cancellazione o Diritto all'oblio

È il diritto dell'utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni.

5. Diritto di limitare il trattamento dei dati

È il diritto dell'utente di 'bloccare' o inibire l'utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro.

6. Diritto alla portabilità dei dati	È il diritto dell'utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell'azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l'usabilità.
7. Diritto di obiezione al trattamento	È il diritto dell'utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società.
8. Facoltà di avanzare reclami	È il diritto dell'utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati.
9. Diritto di revoca del consenso	È il diritto dell'utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L'esercizio di tale diritto non comporta l'illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell'utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing.

Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a clienti@bene.it, contattare il servizio clienti al numero **02 814 800 70** oppure scrivere all'indirizzo e-mail di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: dpo@bene.it.

4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?

Che cosa sono i dati personali?

I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l'utente come persona fisica. Per "direttamente" si intende, per esempio il nome, il cognome e l'indirizzo; per "indirettamente" si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.

4.1 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori

Dati raccolti per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.2 Calcolo dei preventivi

Dati raccolti per l'invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
--	--

Periodo di conservazione

Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.

Conferimento

Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.3 Assistenza Clienti

Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della conclusione dello stesso non è prevista l'acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell'esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Finalità e base giuridica del trattamento

Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell'interessato).

Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse)

Periodo di conservazione

Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta.

Conferimento

Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami.

5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE

Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell'utente non prevalgono sui legittimi interessi dell'azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell'utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l'esecuzione del contratto con l'utente o sulla base del consenso ricevuto dall'utente stesso).

7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ

La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.

Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l'utente e lo informerà.

8 MODIFICHE

La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito www.bene.it per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.

9 DEFINIZIONI

- 1) **«dato personale»**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 2) **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 4) **«responsabile del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 5) **«destinatario»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- 6) **«terzo»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;
- 7) **«consenso dell'interessato»**: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- 8) **«violazione dei dati personali»**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

RIFERIMENTI UTILI

(Numeri e indirizzi per ogni esigenza)

► **INTERMEDIARIO**

Le coperture grandine sono distribuite per il tramite società **terraSicura S.r.l.**, società di intermediazione assicurativa iscritta alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi al numero A000723664

► **ASSISTENZA CLIENTI**

Telefono	+39 02 89297333
Orari	Lun-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 Ven: dalle 10 alle 12
Mail	clienti@bene.it

► **SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni)**

Telefono	+39 02 89297303
Orari	Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Mail	SinistriGrandine@bene.it
Posta Ordinaria	Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano

► **SERVIZIO RECLAMI**

Mail	reclami@bene.it
Posta Ordinaria	Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è: Ufficio Gestione Reclami.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di un intermediario, suoi collaboratori e dipendenti.



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Sede Legale e Direzione Generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Tel +39 02 892 973
Fax +39 02 893 547 15
Email info@bene.it
Pec beneassicurazioni@legalmail.it

www.bene.it

Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180

Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di
Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene

Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054